

N. R.G. 20651/2020



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

Luciana Sangiovanni

Presidente

Cecilia Pratesi

Giudice

Silvia Albano

Giudice rel

Ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20651/2020 promossa da:

-----, nato in EL SALVADOR, il
-----, C.U.I. -----, rappresentato e difeso dall'Avv. LAURA
BARBERIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DEL
CASALE STROZZI 31 ROMA;

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI
ROMA**

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 25 marzo 2020

-----, cittadino di El Salvador, ha impugnato il provvedimento emesso il 20 gennaio 2020 e notificato il 27 febbraio 2020 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

Il ricorrente, in sede di audizione dinnanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato che era cittadino di El Salvador, nato a Santiago de Maria dipartimento di Usulután, aveva frequentato lì la scuola fino al conseguimento del diploma e si era trasferito dopo il matrimonio a San Salvador nella Colonia Nuevo Horizonte; che aveva lavorato come cameriere e successivamente come operaio in fabbrica, aveva una famiglia di origine composta da padre, madre ed otto fratelli, era coniugato e aveva due figli residenti in Italia in Italia.

Ha, inoltre, dichiarato di aver lasciato il proprio paese di origine nel 2016 per motivi prettamente economici, in particolare per permettere ai figli di completare gli studi, anche se la loro condizione familiare era comunque buona, tanto da permettergli di possedere una casa di proprietà, un lavoro sufficiente per

mantenere tutta la famiglia, un'automobile; che all'interno della sua colonia era in atto un conflitto di *pandilleros* ma di non aver mai avuto con loro alcun contatto diretto, salvo qualche loro saltuario avvicinamento al figlio maggiore Fernando al fine di reclutarlo, seppur non in maniera diretta, mediante offerta di sigarette e marijuana all'uscita di scuola.

Ha fatto presente però che la situazione nel paese di origine si era aggravata a partire dal 26 maggio 2017 allorquando il marito della cognata Omar Sosa Abrego, funzionario addetto alla sicurezza del Vicepresidente, era stato aggredito dalla *pandilla* "*Mara Salvatrucha*" che aveva intenzione di ucciderlo ma nell'aggressione aveva riportato solo ferite gravi, scatenando così l'ira dei membri della banda che temevano di essere identificati. Temendo delle ritorsioni contro la famiglia la moglie e i figli, dopo un breve soggiorno in campagna dai nonni a Santiago de Maria, lo avevano raggiunto in Italia ottenendo un permesso per motivi familiari.

Quanto al timore paventato in caso di rimpatrio, il richiedente ha dichiarato di non poter fare ritorno nel proprio paese per paura di essere perseguitato dai *pandilleros*, in quanto probabile vittima delle loro estorsioni e, in caso di rifiuto, di torture fisiche e psicologiche.

La Commissione Territoriale pur ritenendo credibili le dichiarazioni rese dal richiedente non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, non rinvenendo neppure i requisiti per una forma di protezione residuale interna.

Il ricorrente non è stato ascoltato all'udienza poiché il giudice designato dal collegio ha ritenuto che la causa prospettasse questioni di fatto e di diritto che potevano essere risolte sulla scorta della documentazione in atti e delle osservazioni scritte dalle parti (cfr. Corte EDU 12 novembre 2002, *Dory c. Sueda*, 37; CGUE 26 luglio 2017, C-348/16, *Moussa Sacko*) e ha concesso i termini per depositare note scritte ed eventuale documentazione, così come previsto dall'art. 8, comma 3, lettera f) del d.l. n. 18/2020. Il Collegio ritiene che ai fini del decidere non è necessaria l'audizione del ricorrente, tenuto conto dei fatti da questi narrati a motivo dell'espatrio e di quelli allegati nel ricorso introduttivo, al quale il difensore si è riportato nelle note difensive, laddove non sono stati dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti), né sono stati specificamente individuati aspetti in ordine ai quali il ricorrente intende fornire chiarimenti (*ex multis*, Cass. n. 21584/2020; CGUE 4 ottobre 2018, C-652/16, *Ahmedbekova*), tenuto anche conto del giudizio di piena credibilità da parte della Commissione Territoriale.

La protezione accordabile

Tanto premesso, il Collegio, condividendo la valutazione positiva della credibilità già operata dalla Commissione Territoriale, concorda nel ritenere che le vicende allegate dal ricorrente a motivo dell'espatrio non concretino alcun timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche tale da giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951, ratificata dall'Italia con la l. n. 722/1954, secondo cui rifugiato è chi, temendo a ragione di essere perseguitato per i motivi di cui sopra,

ha dovuto lasciare il proprio paese e non può, per tali motivi, farvi rientro. Pertanto, è da escludere siffatta forma di protezione.

Infatti, il ricorrente ha dichiarato esplicitamente di essere fuggito dal proprio paese per motivi economici e, successivamente, di aver fatto espatriare, grazie all'aiuto della sorella già residente in Italia, anche la moglie e i figli per paura di ritorsioni della *pandilla* a seguito del fallito attentato a danno del marito della cognata, e di temere, in ipotesi di rimpatrio, che detti criminali possano chiedergli dei soldi a titolo di estorsione.

Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007, così come interpretata alla luce della giurisprudenza europea (CGUE, Grande Sezione, 18 Dicembre 2014, C-542/13, sentenza *M'Bodj*).

L'autorità amministrativa ha ritenuto credibile che il cognato del ricorrente, membro della guardia del corpo dell'allora Vicepresidente di El Salvador, fosse stato vittima di un attentato da parte della *Mara Salvatrucha*, anche alla luce dei riscontri esterni (Lesionan a agente PPI asignado a vicepresidente Ortiz, tras actividad en San Martín, La Prensa Gráfica, 26 maggio 2017, <http://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lesionan-a-agente-PPI-asignado-a-vicepresidente-Ortiz-tras-actividad-en-San-Martin-20170526-0029.html>) e che lo stesso temesse per la sicurezza della propria famiglia ed in particolare per il figlio maggiore Fernando, più volte soggetto a tentativi di reclutamento da parte della suddetta *pandilla*, anche se non c'erano state minacce palesi in questo senso.

Alla luce di detti elementi, il Collegio ritiene che la credibilità della vicenda allegata e, di conseguenza, il timore in caso di ritorno espresso dal ricorrente nei confronti delle *pandillas*, non possano essere inficiati dal fatto che lo stesso non abbia mai avuto contatti diretti con i membri delle *maras*, né di aver mai subito minacce o tentativi di estorsione in via diretta ed immediata. In realtà, il fatto che già la commissione territoriale abbia ritenuto credibile che il ricorrente provenga dalla zona di San Salvador, che abbia figli in età scolare e soprattutto che sia legato alla famiglia di un funzionario di pubblica sicurezza caduto vittima di un fallito attentato perpetrato dalla *pandilla* "*Mara Salvatrucha*", induce di per sé a ritenere che il timore da questi paventato in sede di audizione sia concreto ed attuale e lo esponga in caso di rientro al rischio di trattamenti inumani e degradanti e ciò in ragione delle autorevoli fonti consultate.

Queste ultime, infatti, danno atto dell'esistenza di una situazione particolarmente grave in El Salvador a causa delle bande locali le quali esercitano il controllo territoriale in quasi tutte le municipalità del paese (HRW – Human Rights Watch: World Report 2021 – El Salvador, 13 January 2021, <http://www.ecoi.net/en/document/2043580.html>; USDOS – US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2019 – El Salvador, 11 March 2020, <http://www.ecoi.net/en/document/2026394.html>; AI – Amnesty International: Human Rights in the Americas. Review of 2019 – El Salvador [AMR 01/1353/2020], 27 February 2020, <http://www.ecoi.net/en/document/2025427.html>). Nelle zone assoggettate al loro controllo, comunemente chiamate "*zone rosse*", tali organizzazioni criminali non sono solo un pericolo per la sicurezza pubblica ma anche un'autorità di fatto che esercita un forte controllo sulla vita quotidiana dei residenti, praticando estorsioni

in loro danno e reclutando forzatamente bambini e ragazzi in età adolescenziale e preadolescenziale. Le *maras* più grandi sono MS-13 e M-18, le loro rivalità per il controllo del territorio crea profonde insicurezze in tutto il paese (ICG – International Crisis Group: Life Under Gang Rule in El Salvador, 26 November 2018, http://www.ecoi.net/en/file/local/1452758/5351_1543522400_life-under-gang-rule.pdf). La risposta statale è diffusamente considerata inefficace nella repressione delle suddette attività criminali; nonostante la presenza di un articolato quadro normativo teso alla repressione di questo fenomeno, la debolezza e la corruzione all'interno delle forze di sicurezza e del sistema giudiziario locale contribuiscono a creare a El Salvador un alto livello di impunità per questi crimini, aggravato dal fatto che molti funzionari pubblici e forze di polizia hanno negoziato con le bande.

Nel caso del richiedente, tale situazione già di per sé precaria, è ulteriormente aggravata dal fatto che lo stesso è soggetto ad un maggior rischio di subire ritorsioni da parte della banda *MS-13* in virtù dei suoi legami familiari con Omar Sosa Abrego, impiegato nella sicurezza del Vicepresidente di El Salvador, il quale *“il 26 maggio 2017 è stato fermato da una pandilla ed è stato colpito con un'arma da fuoco e gli hanno sparato con l'intenzione di ucciderlo, ma lo hanno solo ferito gravemente”* (pagina 5 del verbale). A seguito di questo evento i *pandilleros*, venuti a conoscenza del fatto che la vittima non fosse morta e che, anzi, avesse riconosciuto le persone che gli avevano sparato, volevano vendicarsi su tutta la famiglia la quale aveva inizialmente ricevuto protezione da parte delle autorità locali fino alla cessazione dell'incarico del cognato, rimanendone successivamente priva. L'assenza di protezione da parte della polizia locale espone il richiedente alle ritorsioni della banda, la quale era a conoscenza dei legami familiari con Omar Sosa Abrego.

Né può condurre ad una soluzione diversa la circostanza secondo cui il richiedente, al tempo del fatto, si trovasse già in Italia in quanto, ai sensi dell'art. 5 della Direttiva 2011/95/UE, è pacifico che il requisito per cui un soggetto deve trovarsi fuori del proprio paese per potersi considerare quale avente diritto alla protezione internazionale non vuol dire che egli debba necessariamente aver lasciato il proprio paese a causa di fondati timori. Egli può aver deciso di chiedere il riconoscimento della protezione internazionale anche dopo aver risieduto per un dato lasso temporale all'estero, a seguito di situazioni sopravvenute nel paese di origine durante la sua assenza, parlandosi a tal proposito di rifugiato c.d. *“sur place”*.

Al predetto tale fattore individuale di rischio si deve aggiungere che le fonti esterne danno altresì contezza del fatto che tra le persone soggette ad un maggior rischio di estorsione, una delle principali attività di sostentamento delle *maras*, ci sono i salvadoregni rientrati dall'estero che portano risorse economiche all'interno del paese e i minori e le altre persone che in El Salvador ricevono le rimesse dai familiari che vivono e lavorano oltreoceano. Per preparare l'estorsione le gang conducono uno studio socioeconomico delle loro vittime al fine di determinarne l'importo. Il rifiuto di pagare la *renta* è percepito come un atto di resistenza e può condurre all'assassinio o alla scomparsa della vittima di estorsione, con pericolo anche per gli altri membri della sua famiglia (CGRS-CEDOCA – Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (Belgium). COI unit: SALVADOR: Situation sécuritaire, 15 July 2019, http://www.ecoi.net/en/file/local/2013259/coi_focus_salvador_situation_securitair

[e_20190715.pdf](#) , (UNHCR) UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from El Salvador, 15 March 2016, HCR/EG/SLV/16/01, <http://www.refworld.org/docid/56e706e94.html>).

Infine, va segnalato che la moglie e i figli del richiedente si trovano in Italia dal gennaio 2018 e che la Commissione Territoriale ha riconosciuto loro la protezione speciale ex art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1999 così come modificato dal d.l. 130/2020, in base alla sussistenza di “*gravi motivi di carattere umanitario, in considerazione della situazione di violenza, insicurezza diffusa e alto tasso di criminalità nel Paese di origine*”, motivazione che sembra confermare le conclusioni cui è giunto il collegio in relazione alla protezione accordabile al ricorrente.

Tenuto conto dell’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale:

riconosce a

la protezione sussidiaria di

cui all’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 28/04/2021

La PRESIDENTE
D.ssa Luciana Sangiovanni